REGOLAMENTO (CEE) N. 282/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1983

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 3 dicembre 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 163 tonnellate di cereali al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1982.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Liberia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 120 tonnellate (163 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
   OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (télex 24 076).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   — farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
   — umidità : massimo 14 % ;
   — tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
   — tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
    — in sacchi nuovi (1) :
      — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
      — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
    — iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
    « LIBERIA 2256 / WHEAT FLOUR / MONROVIA / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF WORLD FOOD PROGRAMME ».
11. **Porto d'imbarco** :

    Copenaghen, Århus, Amburgo, Brema, Rotterdam, Anversa, Londra, Liverpool, Belfast, Dublino, Le Havre, Rouen, Marsiglia, Dunkerque, Genova, Trieste o altro porto della Comunità collegato mediante linee regolari con il paese beneficario (2).
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 15 febbraio 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 marzo 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(2) In tutti i casi in cui viene scelto un porto diverso da quelli indicati qui sopra, l'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali competenti attestante che il porto è collegato mediante linee regolari con il paese beneficiario durante il periodo di imbarco previsto al punto 16.